

Corte di Cassazione sez. IV pen. – 5 giugno 2009, n. 23605 – Pres. Mocali – Rel. Izzo

**Art. 186 Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza - Alcoltest - Art. 354 cod. proc. pen. - Accertamento urgente sullo stato delle persone - Facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia – Mancato avviso - Nullità dell'accertamento.**

*Ai fini dell'accertamento del reato di cui all'art. 186 cod. strada (guida sotto l'influenza dell'alcool) il conducente del veicolo, prima di essere sottoposto all'esame alcolimetrico, deve essere informato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia non essendo prevista, per il compimento dell'attività difensiva in questione, la nomina di un difensore d'ufficio.*

*In mancanza di tale avvertimento si verifica una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita prima del compimento dell'atto ovvero, se ciò non fosse possibile, immediatamente dopo.*